



COPIA

**ORDINANZA
N. 24 DEL 31-05-2021**

Oggetto: Disciplina della circolazione stradale ZTL n. 01 (Via Roma e Via C. Colombo) - ZTL n. 02 (centro storico) - ZTL n. 03 (area portuale) - Attivazione Varchi Elettronici.

**IL RESPONSABILE AREA 3
COMANDANTE UFFICIO INTERCOMUNALE
DI POLIZIA LOCALE
SPERLONGA LENOLA CAMPODIMELE**

PREMESSO che questo Comando di Polizia Locale ha indetto apposito bando al fine dotare il Comune di un sistema automatizzato e continuo di controllo degli accessi alle ZTL – sistema che ha lo scopo di identificare i veicoli in transito attraverso ciascun varco, al fine di verificare l'autorizzazione all'accesso alle zone controllate, tenuto conto che le targhe dei veicoli autorizzati vengono inserite in apposite banche dati (white-list) e che nell'ambito di detto bando sono state individuate e perimetrate n. 03 zone ZTL;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 40 del 27.05.2021, "Istituzione Zone Traffico Limitato (ZTL)", con la quale la Giunta Comunale ha ritenuto intervenire in materia di viabilità e trasporti istituendo le predette ZTL attraverso l'installazione di portali elettronici (varchi) tali da poter verificare l'ingresso dei veicoli autorizzati nei seguenti varchi:

- **varco n. 1** (via Roma incrocio via Municipio/via Campo delle Monache) e **varco n. 4** (via Valle incrocio I traversa destra/via Lepanto) – **ZTL n. 01** (inizio via Roma, fine incrocio via C. Colombo con via Valle):
 - ogni sabato e domenica del mese di giugno e settembre, dalle ore 20:00 alle ore 03:00 del giorno successivo;
 - ogni venerdì, sabato e domenica di luglio, dalle ore 20:00 alle ore 03:00 del giorno successivo;
 - dal 1° al 31 agosto, tutti i giorni dalle ore 20:00 alle ore 03:00 del giorno successivo;
- **varco n. 2** (via Aubiere incrocio via Municipio) – **ZTL n. 02** (centro storico):



- tutti i giorni dell'anno dalle ore 00:00 alle ore 24:00 ad eccezione della fascia oraria che va dalle ore 06:30 alle ore 08:30 in cui sono consentite le operazioni di carico e scarico;
- **varco n. 3** (via del Porto incrocio via San Rocco) – **ZTL n. 03** (area portuale):
tutti i giorni dell'anno dalle ore 00:00 alle ore 24:00 ad eccezione delle seguenti fasce orarie in cui sono consentite le operazioni di carico e scarico:
 - dalle ore 08:00 alle ore 10:00;
 - dalle ore 15:00 alle ore 16:00;
 - dalle ore 19:00 alle ore 20:00.

RITENUTO, pertanto, opportuno provvedere alla stesura di un nuovo provvedimento che disciplini la circolazione nelle ZTL interessate dalla installazione e attivazione di un sistema telematico per la rilevazione degli accessi anche al fine di adeguare le limitazioni già in essere ai sensi dell'ordinanza n. 19/2019 che prevede già alcune ZTL provviste di dissuasori a scomparsa;

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, emanato con D.P.R. 16/12/1992 n°495 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 250/99, "Regolamento recante norme per l'autorizzazione all'installazione e all'esercizio degli impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle Zone a Traffico Limitato";

VISTO il punto 5.3 del provvedimento in materia di videosorveglianza del 08 aprile 2010 da parte del Garante per la protezione dei dati personali, che disciplina le modalità di utilizzo dei dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della Strada;

VISTO il Decreto Sindacale Prot. n.° 6501 del 13.04.2021 con cui sono stati conferiti alla sottoscritta i compiti, le funzioni e le responsabilità anche ai sensi dell'art. 50 del T.U. 267/2000, dell'AREA 3 - Polizia Locale, dell'Ufficio Unico Intercomunale di Sperlonga- Lenola-Campodimele;

VISTO il T.U. n. 267/2000;

RITENUTA la propria competenza;

ORDINA

1) DI ATTIVARE le seguenti "Zone a Traffico Limitato" con controllo dell'accesso attraverso sistemi elettronici (varchi) come di seguito riportato:

- **varco n. 1** (via Roma incrocio via Municipio/via Campo delle Monache) e **varco n. 4** (via Valle incrocio I traversa destra/via Lepanto) – **ZTL n. 01** (inizio via Roma, fine incrocio via C. Colombo con via Valle):
 - ogni sabato e domenica del mese di giugno e settembre, dalle ore 20:00 alle ore 03:00 del giorno successivo;
 - ogni venerdì, sabato e domenica di luglio, dalle ore 20:00 alle ore 03:00 del giorno successivo;
 - dal 1° al 31 agosto, tutti i giorni dalle ore 20:00 alle ore 03:00 del giorno successivo;
- **varco n. 2** (via Aubiere incrocio via Municipio) – **ZTL n. 02** (centro storico):
 - tutti i giorni dell'anno dalle ore 00:00 alle ore 24:00 ad eccezione della fascia oraria che va dalle ore 06:30 alle ore 08:30 in cui sono consentite le operazioni di carico e scarico;



- **varco n. 3** (via del Porto incrocio via San Rocco) – **ZTL n. 03** (area portuale):
tutti i giorni dell'anno dalle ore 00:00 alle ore 24:00 ad eccezione delle seguenti fasce orarie in cui sono consentite le operazioni di carico e scarico:
 - dalle ore 08:00 alle ore 10:00;
 - dalle ore 15:00 alle ore 16:00;
 - dalle ore 19:00 alle ore 20:00.

-In caso di eventi, manifestazioni, cantieri, od altre esigenze motivate che interessino direttamente o indirettamente le zone predette, l'orario di validità della ZTL potrà essere modificato con relativa Ordinanza, previo parere della Giunta Comunale. La circolazione all'interno della ZTL, quando consentita, è vietata ai veicoli con massa complessiva a pieno carico superiori a 3.5 t, con esclusione dei veicoli in servizio di emergenza o soccorso e di pubblica utilità o dotati di specifiche autorizzazioni. All'interno della ZTL vige sempre il limite massimo di velocità di 30 km/h.

-Ai fini dell'applicazione delle deroghe e autorizzazioni sono equiparate ai residenti le persone dimoranti all'interno delle ZTL anche se non residenti nel Comune di Sperlonga.

-Per dimorante si intende colui che, pur non avendo la residenza anagrafica, per esigenze lavorative o altre, assume temporaneamente dimora in un'abitazione all'interno della ZTL, che non costituisca già residenza di altra famiglia anagrafica e sulla quale è titolare di un diritto di godimento derivante da un contratto di locazione, comodato o di altra natura, regolarmente registrato.

-Agli aventi diritto all'autorizzazione e/o deroga per il transito – sosta ovvero fermata (dove previsto) nella ZTL n. 03 (area portuale), controllata dal varco di pari numero, sarà consentito, inevitabilmente, anche il solo transito nella ZTL n. 01 (solo varco n. 01) per consentire l'ingresso/uscita dalla ZTL n. 03 - varco n. 03, sempre e solo negli orari previsti dalla presente ordinanza.

2) DI DISCIPLINARE LE “ZTL” DI CUI SOPRA NEL SEGUENTE MODO:

a) -Tipologia delle autorizzazioni al transito e alla sosta-

Le autorizzazioni al transito e alla sosta (dove prevista) nelle ZTL possono essere di due tipi ed entrambe gratuite:

- Autorizzazione permanente con scadenza il 31 dicembre dell'anno di rilascio (anno civile). L'autorizzazione può essere ottenuta presentando domanda su apposita modulistica predisposta dal Comune e con autocertificazione delle condizioni previste dal presente regolamento per il rilascio dell'autorizzazione. L'autorizzazione permanente è soggetta a rinnovo fermo restando il possesso dei requisiti che ne hanno consentito il rilascio e secondo le modalità stabilite nel presente regolamento.

- Autorizzazione temporanea di durata da un giorno a tre mesi. L'autorizzazione può essere libera per l'intera giornata e per tutti i giorni della settimana oppure avere limiti nel corso della giornata o della settimana. L'autorizzazione può essere ottenuta presentando domanda su apposita modulistica predisposta dal Comune e con autocertificazione delle condizioni



previste dal presente regolamento per il rilascio dell'autorizzazione. Nel caso in cui non risulti possibile chiedere preventivamente la suddetta autorizzazione, questa può essere ottenuta tramite la presentazione di domanda su apposita modulistica predisposta dal Comune, anche tramite presentazione telematica, in sanatoria, non oltre 3 giorni dall'avvenuto primo transito e/o sosta in ZTL non preventivamente autorizzato. Le autorizzazioni rilasciate hanno validità solo ed esclusivamente per il transito nei/nel varchi/varco indicati/o nella stessa.

b) -Sistema di controllo elettronico degli accessi alla ZTL-

Il controllo degli accessi alle ZTL avviene mediante idoneo sistema di rilevazione degli accessi dei veicoli, omologato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Tale sistema consente di:

- rilevare ogni veicolo che transita dal varco;
- acquisire la targa del veicolo in transito;
- confrontare tale targa con le liste di veicoli autorizzati (WHITE LIST) distinte per giorni e orari;
- memorizzare le targhe in un data base;
- inviare al server l'immagine della targa qualora si tratti di un veicolo non autorizzato oppure eliminare l'immagine nel caso si tratti di un veicolo autorizzato.

Il Comando di Polizia Locale è l'organo di polizia stradale deputato e competente ad effettuare la verifica, il controllo e l'eventuale convalida dell'infrazione, procedendo all'applicazione della sanzione prevista, nel rispetto di quanto prescritto dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e successive modifiche ed integrazioni.

c) -Requisiti per il rilascio di autorizzazioni permanenti -

Le autorizzazioni permanenti per il transito e la sosta (dove prevista) nelle ZTL possono essere rilasciate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di seguito precisati:

- 1) Ai residenti nella ZTL provvisti di patente di guida può essere rilasciata un'autorizzazione per ogni veicolo di proprietà o di cui abbiano la disponibilità in modo esclusivo;
- 2) A coloro che, pur non essendo residenti anagrafici, siano in grado di dimostrare l'effettiva e abituale dimora nella Zona a Traffico Limitato nonché a coloro che, parenti di residenti, per periodi limitati di tempo, si trovino nella necessità di dimorare presso l'abitazione dei congiunti, indicando il periodo esatto di permanenza (autocertificando dette condizioni), potrà essere concessa un'autorizzazione per un solo veicolo;
- 3) Ai titolari e ai dipendenti dei pubblici esercizi e dei negozi di vicinato provvisti di patente di guida, ubicati all'interno della ZTL, per ragioni strettamente legate alla prestazione dell'attività lavorativa e per l'orario di esercizio della stessa, potrà essere concessa unica autorizzazione per un solo veicolo a persona;
- 4) Ad ogni nucleo familiare con residenza anagrafica all'interno della Zona a Traffico Limitato e composto esclusivamente da persone con età superiore ai 65 anni,



sprovvisto di veicolo proprio e patente, potranno essere concesse n. 2 autorizzazioni relativamente ai veicoli individuati dalle suddette persone;

- 5) Ai proprietari di box o di posto auto e agli affittuari e/o ai titolari di contratto d'uso di box o posto auto a qualsiasi titolo potrà essere concessa la sola autorizzazione di transito per accedere al box o al posto auto. Il numero delle autorizzazioni da rilasciare in tutti i casi suddetti sarà rapportato al numero dei veicoli che possono essere ricoverati e comunque in ragione di 1 veicolo ogni 15 mq (e successivi multipli) per box o posti auto in struttura e di 1 veicolo ogni 15 mq (e successivi multipli) per posti auto all'aperto;
- 6) Ai veicoli muniti di contrassegni rilasciati alle persone disabili o al servizio di persone invalide.

d) -Requisiti per il rilascio di autorizzazioni temporanee-

Le autorizzazioni temporanee per il transito e la sosta (dove prevista) nelle ZTL possono essere rilasciate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di seguito precisati:

- 1) Agli artigiani o ditte che effettuano interventi professionali di pronto intervento o a domicilio, è concesso il permesso temporaneo di transito e la sosta, nei pressi del luogo dell'intervento, a condizione che non venga intralciata in alcun modo la circolazione veicolare e pedonale e per il tempo strettamente necessario ad eseguire le attività lavorative del caso. Sul veicolo dovrà essere esposto apposito contrassegno riportante la dicitura "Riparazione d'urgenza" e gli estremi della ditta. L'autorizzazione/regolarizzazione al transito, da inoltrare entro 3 giorni dall'accesso, sarà subordinata all'indicazione da parte del richiedente dei seguenti dati: targa del veicolo, destinazione (via, piazza, civico,...), motivo dell'intervento con cui si dimostra lo svolgimento dell'attività di cui sopra.
- 2) I veicoli diretti alle strutture ricettive ricadenti nella ZTL sono autorizzati alla circolazione e alla fermata per il raggiungimento dei siti della struttura. La fermata è consentita per il tempo strettamente necessario al carico/scarico, nei casi in cui le strutture ricettive non dispongono di posti auto. A tal fine, durante il periodo di funzionamento dei portali elettronici (varchi), il gestore dell'attività dovrà trasmettere quotidianamente l'elenco delle targhe dei propri clienti al Comando di Polizia Locale. E' consentito, in via straordinaria, la circolazione e la fermata dopo le ore 20:00 e comunque non oltre le ore 22:00, per l'approvvigionamento delle imbarcazioni con posti letto, per il tempo strettamente necessario a compiere tale operazione. Il gestore dell'approdo ("Porto" s.r.l.), attestando l'urgenza, trasmetterà entro 3 (tre) giorni dall'accesso i seguenti dati: targa del veicolo, motivo dell'accesso al Comando di polizia Locale tramite l'indirizzo indicato in calce alla presente;
- 3) In occasione di manifestazioni ed iniziative su aree pubbliche, regolarmente autorizzate o altre attività rivolte al pubblico, possono essere rilasciati permessi temporanei limitati alle esigenze organizzative.
- 4) Il Comando di Polizia Locale è preposto alla gestione delle autorizzazioni. Il Responsabile, in tutti i casi di comprovata necessità, autorizza, previa motivata e



documentata domanda, a rilasciare motivati permessi temporanei di durata determinata, anche per ragioni eventualmente non contemplate nel presente regolamento.

- 5) Lo stesso Comando, in casi contingibili e urgenti, anche di sanità pubblica e pubblico interesse, può rilasciare permessi temporanei su richiesta verbale e senza particolari formalità, che dovranno essere regolarizzate entro le successive 24 ore.
- 6) È autorizzato il rilascio di permessi per un periodo non superiore ad un'ora, in casi di necessità immediatamente constatabile e non differibile, nonché per veicoli che trasportino malati e persone infortunate o con ridotte capacità di deambulazione dirette presso ambulatori medici o abitazioni e per veicoli di imprese che debbano effettuare interventi di necessità, subordinandone la validità alla successiva tempestiva comunicazione della targa dei veicoli.

e) -Veicoli che possono circolare in ZTL senza specifiche autorizzazioni-

1. All'interno della ZTL possono circolare senza obblighi e limitazioni: i veicoli delle Forze di Polizia, della Polizia Giudiziaria, della Polizia Locale, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, della Protezione Civile, nonché le autoambulanze, e in genere, i mezzi impegnati in operazioni di emergenza, mezzi a servizio dei gestori utenze pubbliche;
2. Possono circolare senza necessità di permesso: i velocipedi, i veicoli di proprietà o a servizio dell'Amministrazione Comunale nonché i veicoli/mezzi a servizio delle attività ricettive, compreso approdo area portuale, limitatamente ai mezzi ad alimentazione completamente elettrica.
3. Possono circolare, salvo regolarizzare il transito nei 3 giorni successivi dall'evento le seguenti categorie di veicoli:
 - appartenenti ad enti pubblici per motivi di servizio;
 - taxi e autoveicoli a noleggio con conducente;
 - i veicoli di aziende distributrici di prodotti farmaceutici e ditte che svolgono servizio di consegna domiciliare di farmaci/presidi salvavita (es: ossigeno terapia);
 - i veicoli di associazioni per assistenza a persone bisognevoli;
 - i veicoli di medici e personale infermieristico per assistenza a domicilio.

f) -Presentazione delle domande, istruttoria e rilascio delle autorizzazioni-

Coloro i quali sono in possesso dei requisiti stabiliti dal presente regolamento per ottenere il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione al transito nella ZTL devono inoltrare domanda, preferibilmente in modalità telematica, su apposita modulistica predisposta dal Comune, in carta semplice, e con autocertificazione ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 dei requisiti richiesti, contenente:

- dati anagrafici del richiedente, tipo e targa del veicolo/i;
- copia integrale della carta di circolazione del veicolo/i;



- copia integrale di un documento di identità in corso di validità.

Nel caso di possesso di garage o posto auto coperto viene richiesta un'autocertificazione relativa alla regolarità dei pagamenti in materia di rifiuti solidi urbani. Nel caso di possesso di posto auto scoperto si richiede una dichiarazione del proprietario ovvero dell'Amministratore del Condominio che lo stesso è occupato in via esclusiva dal soggetto richiedente l'autorizzazione. In tutti i casi viene richiesto di allegare alla relativa istanza, una planimetria con la localizzazione del posto auto/area idonea allo stazionamento permanente di un veicolo e altresì di indicare l'anno dell'Autorizzazione ed il numero di Passo Carrabile.

3 – ENTRATA IN VIGORE

L'entrata in vigore del sistema di controllo elettronico degli accessi (varchi) come sopra disciplinato, andrà in vigore dopo l'autorizzazione Ministeriale e la successiva messa in opera dei portali elettronici (varchi) nonché della prevista segnaletica ai sensi del c.d.s. e relativo regolamento di esecuzione. Nelle more di quanto sopra, la ZTL n. 01 entrerà in vigore, temporaneamente, all'atto della pubblicazione della presente ordinanza, con sbarramento (varco 1) all'inizio di Via Roma incrocio con Via Campo delle Monache e in via Valle incrocio I° traversa destra/via Lepanto (varco 4), mentre, per le restanti ZTL n. 02 (centro storico) e n. 03 (area portuale), resterà, temporaneamente, in vigore secondo quanto già previsto dall'ordinanza n. 19/2019.

SANZIONI

Ai trasgressori verranno applicate le procedure sanzionatorie previste:

- dal Codice della Strada (in merito, si precisa che, ai sensi dell'art. 198, comma 2 c. d. s., “nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione”);
- dal Codice Penale;
- dalle Leggi speciali.

Rientrano nell'ambito di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria anche le seguenti condotte:

- mancata esposizione, nei casi previsti, del contrassegno/permesso di transito e/o sosta;
- omessa restituzione del pass in seguito alla decadenza/scadenza dei requisiti.

DISPONE

- La divulgazione della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio comunale on-line e nella sezione Amministrazione trasparente.

La Polizia Locale e la Forza Pubblica sono incaricate del controllo per l'esatta osservanza della presente Ordinanza che entra in vigore immediatamente all'atto della messa in opera dei portali elettronici (varchi), nonché della prevista segnaletica ai sensi del codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione.

Polizia Locale e Forza Pubblica, potranno, inoltre, adottare, a seconda delle circostanze di tempo e di luogo che si presenteranno di volta in volta, tutti quei provvedimenti riguardanti la



viabilità, deviazioni, divieti di circolazione e di sosta o quanto altro, atti a garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

Avverso al presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione dell'atto (legge 6 dicembre 1971 n. 1034), ovvero alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199).

La presente ordinanza, al momento dell'entrata in vigore, annulla e sostituisce le precedenti disposizioni previste nell'ordinanza 19/2019 e ss.mm.ii., relativamente alle ZTL n. 02 (centro storico) e n. 03 (area portuale).

NUMERI UTILI: 0771557828 – 3357416494 - [MAIL: ZTL@COMUNE.SPERLONGA.LT.IT](mailto:ZTL@COMUNE.SPERLONGA.LT.IT)

Il Capo Area 3 – Polizia Locale

Comandante Ufficio Unico Intercomunale

Dott.ssa

Valeria PASSAVANTI
VP/CZ 31.05.2021

REGISTRO ALBO N. |_597_|

Si attesta che copia della presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Sperlonga, __31-05-2021__

**RESPONSABILE AREA III
PASSAVANTI VALERIA**

**LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE
Sperlonga, li 31-05-2021
IL RESPONSABILE - D.ssa VALERIA PASSAVANTI**